



*A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell'Ufficio fiscale*

## **Convertito in legge il decreto sulle semplificazioni fiscali**

Con la legge n.44 del 26 aprile 2012 è stato convertito il decreto legge n.16 del 2 marzo 2012 contenente disposizioni urgenti per l'introduzione di semplificazioni tributarie e per il potenziamento delle procedure di accertamento, di cui si segnalano le novità di maggior interesse.

### **Somme iscritte a ruolo**

La rateazione delle somme dovute all'Agente di riscossione (Equitalia) viene consentita anche in caso di ricevimento della cartella di pagamento in seguito a decadenza dal beneficio della rateazione già concessa dall'Agenzia delle Entrate per importi dovuti a seguito di comunicazione di irregolarità. Viene sempre prevista la possibilità di richiedere rate di ammontare crescente al posto delle rate costanti (prima era prevista solo successivamente alla richiesta di dilazione in caso di peggioramento della situazione di temporanea difficoltà). La decadenza dalla rateazione viene prevista solo in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive (prima si verificava anche in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di 2 rate successive alla prima, anche non consecutive).

È introdotta la possibilità per chi si trova in una situazione di obiettiva difficoltà, di richiedere la rateizzazione delle somme dovute agli Enti pubblici dello Stato che non riguardino contributi previdenziali o sanzioni comunitarie. Viene previsto che l'Agente della riscossione possa ipotecare gli immobili del debitore solo in caso di mancato accoglimento o decadenza della richiesta di rateazione. Il blocco dei pagamenti di somme superiori a 10,000 euro da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato limitato agli importi iscritti a ruolo non pagati da parte dell'impresa creditrice, prevedendo che quindi sia comunque dovuto il pagamento delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento.

### **Tardiva comunicazione per l'accesso a benefici fiscali o a regimi fiscali opzionali**

È introdotta la possibilità di sanare l'omessa comunicazione preventiva richiesta per fruire di benefici fiscali o accedere a regimi fiscali opzionali se il contribuente che ne possedeva comunque i requisiti, provveda, prima che siano iniziati controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, a effettuare la comunicazione o l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e a versare la sanzione di € 258 con il mod. F24 e codice tributo 8114 senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti disponibili.

### **Comunicazione delle lettere d'intento ricevute**

Dal 2/3/2012 la comunicazione dei dati delle lettere d'intento ricevute dagli esportatori abituali va effettuata entro il termine per la prima liquidazione periodica iva, mensile o trimestrale, in cui confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA sulla base delle stesse lettere d'intento (prima il termine per tale comunicazione era il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento).

### **Responsabilità solidale negli appalti**

Viene previsto che in caso di appalto, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto il committente è solidalmente responsabile con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'iva relativa alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

### **Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (elenchi clienti/fornitori)**

Per le operazioni registrate dal 2012, l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA riguarda tutte le operazioni documentate da fattura e quelle per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se di ammontare pari o superiore a € 3.600 al lordo dell'IVA.

### **Soggette al regime del margine le cessioni dei contratti di leasing**

Il regime del margine previsto per le cessioni di beni usati viene esteso anche alle cessioni di contratti di leasing acquistati da soggetti privati, da soggetti passivi per i quali l'IVA a credito è risultata interamente indetraibile oppure da soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine.

### **Comunicazione operazioni con paesi black list**

Dal 2/3/2012 l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori con sede in Paesi a fiscalità privilegiata viene limitato alle cessioni di beni / prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500.

### **Agenzie di viaggi**

Tra i casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, salvo richiesta da parte del cliente, sono state aggiunte le prestazioni delle agenzie di viaggi e turismo relative all'organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

### **Incassi in contanti da turisti extraUE**

Per le vendite e le prestazioni effettuate da operatori economici non obbligati all'emissione di fattura verso i soggetti privati extracomunitari il limite da cui parte il divieto di utilizzo dei contanti viene innalzato da 1.000 a 15.000 euro. Tale semplificazione non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di imprese e professionisti, né quelle effettuate con privati di altri stati membri UE o dello Spazio economico europeo (Islanda Norvegia e Liechtenstein).

Per poter incassare in contanti importi compresi tra 1.000 e 14.999 euro l'operatore economico non obbligato al rilascio di fattura e che quindi documenta normalmente le vendite o prestazioni con scontrino o ricevuta fiscale deve:

- comunicare preventivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate su un apposito modello la volontà di avvalersi di tale possibilità;
- acquisire, al momento dell'operazione, una fotocopia del passaporto del cliente e una sua autocertificazione con la quale attesti di non essere cittadino italiano né di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (Islanda Norvegia e Liechtenstein), e di non essere residente in Italia;
- nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, versare il denaro incassato in un proprio conto corrente consegnando all'operatore finanziario copia dell'invio della comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate;
- comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni con corrispettivi incassati in contanti di importo non inferiore a 1.000 euro.

In sede di conversione in legge del decreto la disciplina è stata così modificata rispetto alla versione originaria sintetizzata sul n.7 di Informimpresa.

### **Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente**

Tra gli importi non imponibili ai fini IRPEF ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, sono state aggiunte le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per i loro familiari per la frequenza di asili nido e colonie climatiche o a titolo di borse di studio.

### **Costi inferiori a 1.000 euro per le imprese in contabilità semplificata**

Già con decorrenza dal periodo d'imposta 2011 i costi delle imprese in contabilità semplificata di ammontare non superiore a € 1.000 riferiti a contratti a corrispettivi periodici di competenza di 2 periodi d'imposta possono essere dedotti nel periodo di registrazione del documento comprovante il sostenimento della spesa. Prima di tale modifica era previsto che il costo dovesse necessariamente essere dedotto nell'esercizio in cui era stato ricevuto il documento.

### **Crediti tributari fino a 30 euro**

Dal 1° luglio 2012 i crediti relativi ai tributi di importo non superiore a 30 euro, comprensivo di sanzioni ed interessi, non possono essere oggetto di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione se il credito non deriva dalla ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo. Il limite di 30 euro va riferito a ciascun credito e per ogni periodo d'imposta.

### **Arrotondamento importi nel modello 770**

Dalle dichiarazioni relative al 2012, presentate nel 2013, gli importi dovranno essere esposti non più all'unità di euro, con troncamento delle cifre decimali ma mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

### **Sconto sul gasolio per gli autotrasportatori**

Il termine per la presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Dogane per il rimborso delle accise sul gasolio da parte degli autotrasportatori non è più previsto a pena di decadenza.

### **Deduzione delle spese di manutenzione**

Dal 2012 è stata soppressa la necessità di ragguagliare alla durata del possesso dei beni ammortizzabili la base di calcolo del limite di deducibilità immediata (5%) delle spese di manutenzione. Tale limite andrà quindi calcolato, come 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti dal registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio (o alla fine per le imprese di nuova costituzione) senza considerare acquisti e vendite avvenuti in corso d'anno.

### **Imposta di pubblicità sulle gru e sulle macchine da cantiere**

L'imposta sulla pubblicità verrà applicata anche ai marchi apposti su gru e macchine utilizzate nei cantieri edili, sulla base della disciplina contenuta in un decreto ministeriale da emanare entro il 31/5/2012.

### **A regime la proroga di ferragosto per adempimenti fiscali e versamenti con mod.F24**

Gli adempimenti fiscali ed i versamenti delle somme da effettuare con modello F24, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione. Non è più quindi necessario uno specifico provvedimento annuale di proroga.

### **Imposta sugli aereomobili**

Viene modificata l'imposta erariale sugli aereomobili privati introdotta dal Decreto 201/2011 prevedendo nuovi importi dovuti annualmente in base al peso massimo al decollo sia per gli aereomobili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale che per quelli non immatricolati in detto registro che sostano nel territorio nazionale per più di 45 giorni in via continuativa.

### **Fidejussione locazioni immobiliari assoggettate a cedolare secca**

Viene previsto che non si applicano le imposte di registro e di bollo alla fideiussione prestata per il conduttore, con riferimento alle locazioni di immobili abitativi assoggettati a cedolare secca.

### **Modifiche alla disciplina IMU**

Sono state introdotte le seguenti novità relative alla disciplina dell'IMU:

- le agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze vengono limitate a un solo immobile se i componenti dello stesso nucleo risiedono in immobili diversi siti nello stesso comune;
- viene prevista la possibilità per i Comuni di considerare abitazione principale anche l'immobile non locato posseduto da cittadini italiani non residenti o da anziani / disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero / sanitari;
- viene previsto solo ai fini IMU che debba pagare l'imposta, applicando aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale, il coniuge cui con il provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio venga assegnata la casa coniugale, intendendo che tale assegnazione ai fini IMU sia effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- viene prevista l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani;

- viene prevista la riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inabitabili o inagibili in base a perizia o dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di fatto non utilizzati e per i fabbricati storico – artistici;
- il moltiplicatore per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli viene aumentato da 130 a 135 mentre viene ridotto a 110 per quelli agricoli o non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli o non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente € 6.000, con le seguenti riduzioni:
  - del 70% dell'imposta sulla parte eccedente € 6.000 e fino a € 15.500;
  - del 50% dell'imposta sulla parte eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
  - del 25% dell'imposta sulla parte eccedente € 25.500 e fino a € 32.000;
- è introdotta la dichiarazione ai fini IMU, da presentare entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini IMU, (oppure entro il 30/9/2012 per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2012) ferme restando le dichiarazioni presentate ai fini ICI, se compatibili;
- per il 2012 viene previsto che la prima rata da pagare entro il 18/6/2012 va calcolata:
  - come metà dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base (il saldo con conguaglio sulla rata già versata va pagato entro il 17 dicembre 2012 tenendo conto dell'aliquote effettive stabilite dai comuni;
  - per l'abitazione principale e relative pertinenze tenendo conto dell'importo ottenuto applicando le aliquote e detrazione di base previste per l'abitazione principale e versando la metà dell'importo ottenuto, se si sceglie il versamento in due rate, oppure 1/3 dell'importo ottenuto, se si sceglie il versamento in tre rate (in tal caso la seconda rata, sempre pari a 1/3, va versata entro il 17 settembre 2012); il saldo con conguaglio sulla rata o sulle rate già versate va pagato in entrambi i casi entro il 17 dicembre 2012;
  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura del 30% con applicazione dell'aliquota base e del saldo dell'imposta dovuta con conguaglio sulla prima rata.
  - per i fabbricati rurali da dichiarare al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012 il versamento dell'imposta dovuta per il 2012 va effettuato in unica soluzione entro il 16.12.2012.
- viene previsto che dal 1° dicembre 2012 il versamento dell'IMU possa essere effettuato anche tramite apposito bollettino postale (prima di tale data invece l'IMU può essere versata solo con il modello F24).

### **Tassazione degli immobili di interesse storico e artistico**

Dal 2012 la tassazione degli immobili storico-artistici è così modificata:

- se posseduti da persone fisiche il loro reddito, se locati, è pari ai canoni ridotti forfetariamente del 35% se superiori alla loro rendita catastale rivalutata del 5%(se non locati il loro reddito dal 2012, in seguito all'introduzione dell'IMU non è più soggetto a tassazione, come quello degli altri immobili posseduti da persone fisiche);
- se posseduti da imprese e diversi dai beni strumentali e da beni merce la rendita catastale è ridotta del 50% e non è applicabile l'aumento di un terzo previsto per le unità immobiliari a disposizione, mentre se sono locati il reddito è pari ai canoni ridotti forfetariamente del 35% se superiori alla rendita catastale;
- se posseduti da enti non commerciali e non sono beni strumentali e da beni merce relativi ad un'attività commerciale, la rendita catastale è ridotta del 50% e non è applicabile l'aumento di un terzo previsto per le unità immobiliari a disposizione, mentre se sono locati e non sono beni d'impresa il reddito è pari ai canoni ridotti forfetariamente del 35% se superiori alla rendita catastale;
- nella determinazione degli acconti 2012 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni.

### **Imposta di scopo**

L'imposta di scopo, che in base alla legge n. 296/2006 i Comuni possono istituire con un proprio regolamento per finanziare la realizzazione di un'opera pubblica dal 2012 si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, sulla stessa base imponibile prevista ai fini IMU, secondo la disciplina prevista per l'IMU.

### **Tassazione degli utili delle cooperative**

Viene posticipata dal 2012 al 2013 l'aggravio della tassazione delle cooperative a mutualità prevalente secondo le modalità introdotte dal DL 138/2011.

### **Irap anni pregressi relativa al costo del lavoro**

Un provvedimento dell'Agenzia entrate definirà le modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP sul costo del lavoro relativa a periodi d'imposta anteriori al 2012 per i quali sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti.

### **Deducibilità dei canoni leasing indipendentemente dalla durata del contratto**

I canoni di leasing relativi a contratti stipulati dal 29 aprile 2012 vanno dedotti dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di riferimento, prescindere dalla durata del contratto. Per gli immobili, se tale regola determina un periodo inferiore a 11 anni o superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore ad 11 anni ovvero almeno pari a 18 anni. Per le autovetture e gli altri veicoli a deducibilità limitata, i canoni di leasing vanno dedotti in un periodo non inferiore a quello di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali. Per i contratti stipulati fino al 28/4/2012 restano invece applicabili le regole previgenti.

### **Accertamento in caso di omessa o infedele compilazione del modello per gli studi di settore**

Gli uffici potranno procedere all'accertamento induttivo per infedele compilazione del modello per gli studi di settore solo se tra i ricavi/compensi risultanti dal calcolo degli studi con dati corretti e quelli con i dati dichiarati vi sia uno scostamento superiore al 15% o comunque a € 50.000.

### **Costi relativi a reati**

L'indeducibilità prevista per i costi connessi ai reati viene limitata alle spese per beni e servizi direttamente utilizzati per i reati più gravi (delitti non colposi) per i quali il Giudice abbia esercitato l'azione penale o abbia emesso il relativo decreto.

### **Obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione per chi possiede almeno 10 unità immobiliari**

E' stato previsto l'obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (anziché 100), anche se non tutte affittate o locatate e per gli agenti di affari in mediazione iscritti all'apposito Ruolo. La registrazione in forma telematica resta invece una facoltà per gli altri soggetti.

### **Riscossione in seguito ad accertamento esecutivo**

Viene previsto che l'agente di riscossione decorsi 30 giorni dal termine di pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo (60 giorni dalla relativa notifica) deve informare con raccomandata il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

### **Imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE)**

Viene previsto che l'imposta introdotta dal DL 201/2011 a carico delle persone fisiche sul valore degli immobili situati all'estero:

- fino a 200 euro non è dovuta;
- per gli immobili situati in Stati UE o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda Norvegia e Liechtenstein) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni è possibile dedurre dall'imposta le eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale pagate all'estero sullo stesso immobile, se non già utilizzate come credito d'imposta ai fini irpef e la base imponibile va individuata facendo riferimento al valore catastale (solo in mancanza di tale valore la base imponibile è data dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in assenza, dal valore di mercato, come previsto per gli immobili situati negli altri stati)
- per i cittadini che lavorano all'estero per lo Stato italiano (o una sua suddivisione politica o amministrativa o un ente locale) o presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, l'imposta per l'abitazione principale va calcolata tenendo conto delle stesse agevolazioni (deduzioni e aliquota

dello 0,4% anziché dello 0,76%) previste per l'abitazione principale ai fini IMU (per tali cittadini è inoltre previsto che il reddito di tali immobili non vada assoggettato ad irpef).

### **Imposta sulle attività finanziarie all'estero**

Si prevede che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda Norvegia e Liechtenstein) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta sul valore delle attività finanziarie estere sia stabilita in misura fissa di € 34,20 anziché nella misura dell'1% annuo per il 2011 e 2012 e dell'1,5% a decorrere dal 2013.

### **Compensazione del credito iva**

Viene ridotto 10.000 a 5.000 euro il limite del credito IVA annuale o trimestrale oltre il quale:

- l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 può essere effettuato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale, inviando il mod. F24 all'Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione o dell'istanza;
- per la compensazione nel modello F24 è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

### **Prestazione di servizi sui beni immessi nei depositi iva**

Viene previsto che le prestazioni di servizi relative a beni consegnati al depositario di un deposito iva sono effettuate senza pagamento dell'IVA, senza più tempi minimi di giacenza, né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

### **Omessa comunicazione delle minusvalenze finanziarie**

Per l'omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di importo superiore a € 50.000 derivanti da azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni e delle minusvalenze di importo superiore a € 5.000.000 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie è applicabile la sanzione pari al 10% delle minusvalenze stesse, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000 senza che le predette violazioni comportino l'indeducibilità della minusvalenza/differenza negativa.

### **Ravvedimento breve**

La disposizione che consente di cumulare la riduzione della sanzione in caso di versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni con le riduzioni ottenibili in caso di ravvedimento viene estesa anche alla regolarizzazione di errori e omissioni diverse dall'omesso versamento.

### **Sanzioni per violazioni doganali, relative alle accise o al trasferimento di denaro da o verso l'estero**

Vengono pesantemente inasprite le sanzioni previste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali e delle dichiarazioni in materia di accise e quelle contro il trasferimento da o verso l'estero di somme superiori a 10.000 euro in violazione degli obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane della somma trasferita.

*Udine, 18 maggio 2012*